

COMUNA DE IRGOLI su Sindaco
COMUNE DI IRGOLI Il Sindaco



COMUNE DI IRGOLI (NU)
 Protocollo Partenza
 n 0003863 del 06-07-2016
 ore 12:48:35
 Cal. 4 - Class. 3 - Sollocl. 4



Ordinanza n° 28 del 05 luglio 2016

Oggetto: ordinanza di macellazione capo ovino portatore dell'allele VRQ.

Al sig.: FADDA Natalino Gonario
 Piazza Santo Stefano,

Alla Azienda A.S.L. n. 3
 Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
 Sanità Ufficio Veterinario
 09100 CAGLIARI

Sito Istituzionale e
 Albo Pretorio on line – SEDE -

Ufficio di Polizia Locale – SEDE -

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n. 28/2016 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

COMUNE DI IRGOLI
 Provincia di Nuoro
 2016
 del mese
 07
 luglio
 2016
 n. 28/2016
 Sig. Natalino Gonario
 mediante consegna di copia conforme a mani di
 Tulas Angelamara
 nella sua qualità
 di
 consigliere
 di
 Tulas Angelamara
 firma: Tulas Angelamara



IL SINDACO
 (Giovanni Porcu)



Oggetto: ordinanza di macellazione capo ovino portatore dell'allele VRQ.

Ordinanza n° 28 del 05 luglio 2016

- Al sig.: FADDA Natalino Gonario
Piazza Santo Stefano, 01 – IRGOLI
- Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO
- All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 – CAGLIARI
- Sito Istituzionale e
Albo Pretorio on line – SEDE
- Ufficio di Polizia Locale – SEDE

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data 30.06.2016, prot. n. PG/2016/0028359 del 28.06.2016 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL. N. 3 di Nuoro , riguardante l'allevamento sito in Loc. Gadara/Isoe di questo Comune, registrato con il cod. aziendale 033NU080, di proprietà del sig. FADDA Natalino Gonario nato a Irgoli (NU) il 20.12.1973, ivi residente in Piazza Santo Stefano civico 01, relativa al riscontro di n. 01 (eggasi uno) capo ovino (ariete) identificato con il n. IT091001252752 portatore dell'Allele VRQ (rapporto di prova dell'IZP di Nuoro n. 74350/2016 del 21.06.2016).

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Vista la L. 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il D. M. 20 luglio 1989 n. 298 modificato dal D.M. 587/96;
Visto il D.M. Sanità 08/04/1999;
Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
Vista la Del. Della G.R. 52/29 del 28/01/2015;

Considerato che gli arieti portatori dell'Allele VRQ non possono essere utilizzati per la monta e devono pertanto essere eliminati;

ORDINA

a) La macellazione entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della genotipizzazione al proprietario sopra meglio generalizzato, presso un macellaio autorizzato, del capo ovino così identificato:

- capo ovino (ariete) identificato con il n. IT091001252752 portatore dell'Allele VRQ (rapporto di prova dell'IZP di Nuoro n. 74350/2016 del 21.06.2016).

Le infrazioni dell'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.-D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2.582,27.

Chiunque contravenga all'ordine di abbattimento degli animali, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Fuori dai casi di cui sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Reg. di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.08.02.1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

Il servizio veterinario, la Polizia Locale, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(Giovanni Porcu)

